

ANNO SCOLASTICO 2024 -2025

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E ATA DELLA REGIONE MOLISE.

Il giorno 9 del mese di luglio 2024, alle ore 09.00, presso la sede dell'Ufficio Scolastico Regionale del Molise, in sede di negoziazione decentrata a livello regionale

TRA

la parte pubblica: Maria CHIMISSO — Dirigente Titolare USR Molise

E

i rappresentanti della OO.SS. Regionali del Comparto Scuola

Sono presenti:

FLC- CGIL Fabrizia D'URBANO – Gianluigi GIULIANO

CISL Scuola Antonietta PIETRANTONIO

SNALS-CONFSAL Alida CANDELORO

GILDA Michele RAUSO

ANIEF Angelo DI PALMA-Tiziana CIERI

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e ATA, sottoscritto il 08.07.2020 per gli aa. ss. 2019/20, 2020/21 e 2021/22;

VISTA l'Intesa, sottoscritta in data 27 giugno 2024, volta a prorogare per il solo a.s. 2024-25 le disposizioni del CCNI, sottoscritto l'8.07.2020 per gli aa. ss. 2019/20, 2020/21 e 2021/22

LE PARTI CONCORDANO QUANTO DI SEGUITO

Art. 1

Campo di applicazione, finalità, efficacia e durata del contratto

- Il presente contratto ad integrazione del C.C.N.I. sottoscritto in data 8 luglio 2020, a cui si rimanda per quanto non previsto, intende individuare i criteri di definizione del quadro complessivo delle disponibilità e le modalità di utilizzazione ed assegnazione provvisoria del personale docente, educativo e ATA con contratto a tempo indeterminato, nonché le modalità di effettuazione delle predette operazioni. Resta inteso che per le specifiche deroghe e fattispecie previste si fa riferimento alle istruzioni di cui alla nota MIM 101933 del 4 luglio 2024.



- L'ipotesi di contratto ha validità per l'anno scolastico 2024/2025.

TITOLO I

PERSONALE DOCENTE

Art. 2

Criteria per la definizione del quadro delle disponibilità

- Gli Ambiti Territoriali, utilizzando tutti i posti reperiti, predispongono il quadro delle disponibilità complessive provinciali, per ordine e grado di scuola, utilizzando spezzoni orari su istituti della stessa provincia, distinti tra i posti dell'organico dell'autonomia e i posti dell'adeguamento del medesimo alle situazioni di fatto, compresi eventuali posti in deroga autorizzati prima dell'espletamento delle operazioni. Sono compresi i posti di sostegno aggiuntivi e autorizzati in deroga nonché tutti i posti disponibili per l'anno 2024/25, ivi compresi i posti e gli spezzoni derivanti da concessione di part-time, esoneri, semiesoneri (compresi mandati politici, amministrativi e sindacali), comandi, utilizzazioni e collocamenti fuori ruolo.


Sono compresi, altresì, i posti vacanti o disponibili nell'organico derivanti dall'attuazione di iniziative progettuali di cui all'art. 1 comma 65 della legge 107/15; l'ora di approfondimento di materie letterarie nel tempo normale della scuola secondaria di I grado, le ore di approfondimento o di discipline scelte dalle scuole, da 38 a 40, nel tempo prolungato e le ore eventualmente derivanti dal potenziamento della lingua inglese e della lingua italiana nei confronti di alunni stranieri, concorrono a costituire il quadro delle disponibilità rispettivamente per la classe di abilitazione A-22 italiano, storia e geografia e per le classi di abilitazione corrispondenti alla disciplina richiesta dalla scuola. Nel piano delle disponibilità rientrano anche i posti di ufficio tecnico e i posti di italiano L2. Rientrano, altresì, nelle disponibilità le cattedre formate su massimo tre istituzioni scolastiche su tre comuni, su richiesta espressa degli interessati.

- Prima di avviare le operazioni, il quadro complessivo ed analitico della disponibilità iniziale viene reso noto tramite pubblicazione su siti istituzionali degli Ambiti Territoriali e portato a conoscenza delle OO.SS. rappresentative e firmatarie del CCNL provinciali e regionali. Il quadro delle disponibilità viene aggiornato e comunicato alle medesime OO.SS. in caso di disponibilità sopravvenute per qualsiasi motivo. Tali disponibilità sopravvenute dopo le assegnazioni e le utilizzazioni non comporteranno il rifacimento delle operazioni già effettuate. Il calendario di massima delle operazioni di utilizzazioni e assegnazioni è oggetto di informativa alle OO.SS.

Art. 3

Utilizzazioni e assegnazioni

- La sequenza delle operazioni rispetta quanto stabilito dalle disposizioni nazionali.



- Le tipologie di docenti destinatari delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie sono, rispettivamente, indicate dall'art. 2 e dall'art. 7 del CCNI.
- Il personale docente trasferito d'ufficio o a domanda condizionata su posto di organico sede, avente titolo alla precedenza di cui all'art. 8, comma 1, punto II, e appartenente al ruolo in esubero, viene utilizzato a domanda sui posti richiesti, disponibili a livello provinciale e appartenenti al proprio ruolo, tipologia e classe di concorso. In caso di mancanza di disponibilità potrà essere utilizzato, a domanda, e sulla base del punteggio posseduto tra tutti coloro che hanno titolo a partecipare alle operazioni di utilizzazione, a disposizione nella ex scuola di titolarità, sulla base di quanto previsto dal PTOF per l'arricchimento ed il potenziamento delle attività dell'Offerta Formativa e per la copertura delle supplenze. Tale modalità di utilizzazione viene attuata fino all'assorbimento dell'esubero.
- Ferma restando la fase delle utilizzazioni prevista dalla contrattazione nazionale, dopo le relative operazioni, nel caso permangano ancora docenti da utilizzare, gli stessi sono assegnati, a cura dell'Ambito Territoriale competente, alle Scuole che eventualmente avessero inoltrato richiesta o, in assenza di richieste, i docenti rimangono a disposizione dell'Istituzione Scolastica indicata nella domanda di utilizzazione o di assegnazione provvisoria. In assenza della domanda, l'interessato viene assegnato d'Ufficio alla sede.
- I docenti che, a seguito di riduzione del numero delle classi in organico di fatto, vengano a trovarsi in situazione di soprannumero totale o parziale, sono utilizzati nell'ambito della scuola di titolarità prioritariamente sul posto e frazione di posto eventualmente disponibile per la stessa classe di concorso o tipologia di posto e, subordinatamente, su posto o frazione di posto e/o di sostegno per il quale sono in possesso dei prescritti titoli di studio, secondo quanto stabilito dall'art. 5, comma 8, del C.C.N.I. Resta ferma la possibilità che gli stessi possano chiedere di partecipare alla fase delle utilizzazioni provinciali con domanda da presentare entro 5 giorni dalla data di notifica della situazione di soprannumerarietà.
- I docenti in servizio su posto di sostegno, in caso di trasferimento, nel corso dell'anno scolastico, ad altra scuola dell'alunno affidato ai docenti medesimi per l'intero orario di cattedra (rapporto 1:1), possono produrre domanda, al fine di garantire la continuità didattica, per essere utilizzati nella nuova scuola frequentata dall'alunno disabile. Tale facoltà può essere esercitata durante tutto l'anno scolastico.
- L'assegnazione provvisoria, oltre che per il posto o classe di concorso di titolarità, può essere richiesta anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione per i quali si riscontri il possesso del titolo valido per la mobilità professionale, ovvero per altra tipologia di posto per il quale si posseda lo specifico titolo di specializzazione
- L'assegnazione provvisoria interprovinciale può essere, infine, richiesta per posti di sostegno anche dai docenti sforniti di titolo di specializzazione, purché stiano per concludere il percorso di specializzazione sul sostegno o, in subordine, abbiano prestato almeno un anno di servizio — anche a tempo determinato - su posto di sostegno.

- Relativamente all'invio delle domande in modalità cartacea per l'anno in corso, le istanze dovranno essere inviate tramite PEC personale, oppure attraverso delega con documento di riconoscimento.

Art. 4

Utilizzazioni e assegnazioni degli I.R.C.

- Per i docenti di religione cattolica, le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie sono effettuate avendo riguardo alla ripartizione del territorio in diocesi, d'intesa tra l'U.S.R. e le Diocesi competenti per territorio, nel quadro della disponibilità complessivamente esistenti, comprensivo di tutti i posti di insegnamento di religione cattolica complessivamente funzionanti.
- Gli insegnanti di religione cattolica di ruolo sono di norma confermati nella sede di servizio dell'anno scolastico precedente.
- I docenti di Religione Cattolica ai quali è stata revocata l'idoneità possono essere utilizzati in base alle abilitazioni e ai titoli di accesso posseduti su posti residuati e/o in subordine essere confermati nella sede di attuale servizio.

Art. 4/bis

Scambio di posti tra coniugi e conviventi

- Nell'ambito della fase delle assegnazioni provvisorie è possibile lo scambio fra coniugi o conviventi anche fra province diverse e appartenenti alla stessa classe di concorso, purchè la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica o autocertificazione.

Art. 5

Ottimizzazione delle cattedre

- Al fine di ottimizzare le esigenze professionali della scuola e dei docenti, tenendo conto delle realtà territoriali, si conviene di consentire ai medesimi docenti titolari di cattedre orario esterne, soprannumerari e non, di chiedere di completare l'orario nella medesima classe di concorso nella stessa o in altra istituzione scolastica per un massimo di tre scuole e tre comuni, ferma restando la sede di titolarità e senza che si verifichi diminuzione delle ore nella medesima classe di concorso, prioritariamente:
 - nell'istituto di titolarità;
 - nell'istituto viciniore rispetto a quello di titolarità assegnato inizialmente in organico di diritto (utilizzando la tabella delle catene di prossimità o eventuale continuità didattica).

TITOLO II

PERSONALE EDUCATIVO



Handwritten signatures and initials in blue ink are scattered at the bottom of the page, including a large circular mark on the left, several smaller initials, and a signature that appears to read 'ferr'.

Art. 6
Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie

- Per le utilizzazioni del personale educativo sono utilizzati i seguenti posti: a) posti eventualmente disponibili in ciascuna istituzione educativa; b) tutti i posti disponibili per mancanza di personale titolare assente a seguito di disposizioni previste dall'attuale normativa.
- Qualora presso le istituzioni educative esistano posti di organico disponibili, determinati dalla semiconvittualità, le operazioni di utilizzazione finalizzate alla copertura di detti posti sono disposte nei confronti di tutto il personale educativo prescindendo dal genere di appartenenza (maschile — femminile) e prioritariamente presso l'istituzione di precedente titolarità.

TITOLO III
PERSONALE ATA

Art. 7
Domande e modalità di svolgimento delle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria

- Le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria trasmesse, comprensive di quelle di cui al successivo art. 11, devono essere presentate nei termini previsti, agli Ambiti Territoriali, che provvedono alla relativa valutazione.
- Gli Ambiti Territoriali provvedono a convocare collettivamente per la scelta della sede di utilizzazione solo il personale A. T.A. al quale non è stato possibile assegnare una della sedi richieste nelle domande.

Art. 8
Criteri di determinazione delle disponibilità

Il quadro complessivo delle disponibilità provinciali su cui effettuare le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria è costituito da tutti i posti vacanti e disponibili accertati in applicazioni della normativa vigente, compresi i posti disponibili per concessione del part-time, nonché quelli che si rendano disponibili nell'ambito dei movimenti e eventuali posti in deroga autorizzati prima dell'espletamento delle operazioni.

I posti derivanti da spezzoni vengono costituiti in base al criterio di viciniorità.

Art. 9
Scambio di posti tra coniugi e conviventi



Nell'ambito della fase delle assegnazioni provvisorie è possibile lo scambio fra coniugi o conviventi anche fra province diverse, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica o autocertificazione.

Art. 10
Criteri e modalità di utilizzazione dei D.S.G.A.

- L'utilizzazione dei D.S.G.A. avviene secondo i seguenti criteri:
 - conferma, a domanda del D.S.G.A., nella scuola di servizio dell'anno scolastico precedente;
 - utilizzazione, a domanda, del D.S.G.A., sui posti resisi liberi in organico di fatto.
- I D.S.G.A. possono, eventualmente, produrre domanda di utilizzazione in relazione a quanto previsto dal C.C.N.I. Utilizzazioni ed assegnazioni 2019/20.

Le domande sono inoltrate, entro il termine previsto, al Dirigente dell'A.T. competente, esprimendo la propria preferenza per una delle sedi disponibili. Nel caso in cui l'utilizzazione non sia possibile in base alle preferenze espresse, il personale soprannumerario viene assegnato d'Ufficio.

Art. 11
Affidamento di incarico aggiuntivo a DSGA titolare su altra istituzione scolastica

L'incarico aggiuntivo su altra istituzione scolastica è assegnato al DSGA che produca apposita domanda all'AT della provincia di titolarità.


In caso di concorrenza di più domande per la stessa istituzione scolastica, sono adottati i seguenti criteri:

- Affidamento per continuità nella stessa sede di servizio;
- affidamento a DSGA in servizio in scuola omogenea (stesso ordine, grado e tipologia) in ambito comunale;
- affidamento a DSGA in servizio in scuola omogenea (stesso ordine, grado e tipologia) in ordine di viciniorità in ambito provinciale;
- viciniorità.

A parità di condizioni per ogni singolo criterio, l'incarico viene assegnato sulla base dell'anzianità di servizio.

Gli interessati possono presentare istanza al competente Ambito Territoriale entro il 24 luglio 2024.

Art. 12
Criteri e modalità per la sostituzione del D.S.G.A. su posti vacanti e/o disponibili per tutto l'anno scolastico.



Qualora, al termine delle operazioni di cui al presente CCIR, risultino disponibili ancora posti di durata annuale in istituzioni scolastiche autonome, si procede secondo il seguente ordine:

- a) ai funzionari, inquadrati nel ruolo di D.S.G.A. secondo il previgente ordinamento professionale, in situazione di esubero;
- b) ai funzionari di cui all'articolo 57, comma 3, lettere a) e b) CCNL, sulla base dei criteri definiti in sede di confronto di cui all'articolo 30, comma 9, lettera a)5, del CCNL 2019/2021;
- c) al personale inserito nella procedura valutativa di progressione all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, secondo la posizione occupata nella graduatoria di merito e per la durata della stessa;
- d) ad assistenti amministrativi di ruolo con laurea magistrale e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'Area degli Assistenti e/o nell'equivalente area del precedente sistema di classificazione oppure con diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell'Area degli Assistenti e/o nell'equivalente area del precedente sistema di classificazione;
- e) ad altro personale di ruolo inquadrato nell'area degli assistenti amministrativi con priorità per il personale in possesso della II posizione economica e in subordine della I posizione economica;
- f) al personale risultato idoneo nella procedura valutativa di progressione all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione di altre Regioni, graduato secondo il punteggio della propria graduatoria di merito;
- g) nel caso di ulteriori disponibilità residue l'incarico viene conferito ad Assistenti amministrativi titolari e/o in servizio in altra provincia attraverso specifica procedura di interpello, sulla base dei criteri di cui ai commi precedenti.

Il personale di cui alle lettere d) ed e) è graduato sulla base delle tabelle allegate alla procedura valutativa per le progressioni verticali di cui al D.M. 74/2024.

Il presente comma sostituisce l'articolo 14 del CCNI.

Per tutte le operazioni previste dal presente articolo, le domande, da parte del personale interessato vanno presentate ai competenti Dirigenti degli Ambiti Territoriali entro il termine del 20 agosto 2024, salve ulteriori procedure di interpello.

Art. 13


Sostituzione del D.S.G.A. per le assenze brevi

Si richiama integralmente l'art. 57 CCNL 2019/2021 del 18/01/2024

Art. 14

Utilizzazione profili in esubero

Il personale ATA, appartenente a profili in esubero su organico provinciale, può produrre domanda di utilizzazione, anche presso l'U.S.R. Molise o i relativi Ambiti Territoriali di Campobasso ed Isernia.




Art. 15
Validità ed efficacia

Il presente contratto assume validità e piena efficacia tra le parti a partire dalla data di sottoscrizione.

Art. 16
Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente contratto, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel C.C.N.I. del 08/07/2020 e all'Intesa del 27 giugno 2024

Per la parte pubblica: Maria CHIMISSO — Dirigente Titolare USR Molise




Per i rappresentanti della OO.SS. Regionali del Comparto Scuola

FLC- CGIL Fabrizia D'URBANO



CISL Scuola Antonietta PIETRANTONIO *Antonietta Pietrantonio*

SNALS-CONFSAL Alida CANDELORO



GILDA Michele RAUSO

ANIEF Angelo DI PALMA -Tiziana CIERI

